

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

DIRITTO ED ECONOMIA

Classe I

Modulo 1

Unità didattica 6

L'oggetto del rapporto giuridico

Prof. Antonio Maria Berardi

OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO

L'oggetto del rapporto giuridico è costituito dal complesso dei beni e delle prestazioni considerati nel rapporto.

BENI

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto

PRESTAZIONI

Sono prestazioni i compartimenti che danno soddisfazione a diritti soggettivi relativi

CARATTERI ESSENZIALI DEI BENI

```
graph TD; A[CARATTERI ESSENZIALI DEI BENI] --- B[UTILITA']; A --- C[ACCESSIBILITA']; A --- D[LIMITATEZZA]
```

UTILITA'

ACCESSIBILITA'

LIMITATEZZA

CARATTERI ESSENZIALI DEI BENI

Secondo la disposizione dell'art. 810 c.c. *"sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto"*. Il codice civile però non fornisce alcun significato della parola cosa. Per comprendere quindi quali siano le cose che possono formare oggetto di diritto si fa ricorso ai criteri elaborati dalla Economia Politica per specificare il concetto di bene.


In questa prospettiva si evidenzia che le cose per essere considerate beni devono possedere i caratteri della *utilità*, della *accessibilità* e della *limitatezza* in natura.

Sono utili le cose idonee a soddisfare un bisogno umano.

Sono accessibili le cose suscettibili di appropriazione; non possiamo considerare beni economici quelle cose pure di grande valore, ma che non siano utilizzabili dall'uomo (minerali di grande valore esistenti sui pianeti del sistema solare o negli strati profondi della superficie terrestre).

Sono limitate in natura le cose scarsamente disponibili; non possiamo considerare beni economici quelle cose disponibili in quantità illimitata in natura che siano nella immediata disponibilità dell'uomo (aria, luce solare, acqua marina).

CLASSIFICAZIONE DEI BENI



CLASSIFICAZIONE DEI BENI

- In ragione dell'appartenenza ai privati o allo Stato i beni si distinguono in privati e pubblici. L'art. 822 c.c. distingue i beni pubblici in demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili.
- Alcuni diritti soggettivi hanno ad oggetto beni in senso solamente giuridico. Si pensi ai diritti personalissimi che hanno ad oggetto la libertà o la riservatezza dell'individuo ovvero ai diritti d'autore sulle opere dell'ingegno o ai brevetti industriali o ai segni distintivi dell'impresa (ditta, insegna e marchio). Si parla in tal caso di beni immateriali per distinguerli dai beni materiali che sono le cose in senso proprio, che si caratterizzano per la loro corporeità.
- L'art. 812 c.c. dispone che sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi di acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che, naturalmente o artificialmente, è incorporato al suolo. La definizione dei beni mobili si ottiene invece in modo residuale: sono mobili tutti i beni che non sono immobili.
- Sono fungibili i beni appartenenti allo stesso genere che possono essere sostituiti gli uni agli altri; sono infungibili i beni specifici che per la loro unicità non possono essere sostituiti ad altri.
- Sono divisibili i beni che sono suscettibili di essere divisi in parti omogenee che mantengono il valore proporzionale e la funzione del tutto; sono indivisibili i beni le cui parti non manterrebbero l'utilizzabilità ed il valore proporzionale del tutto. L'indivisibilità può dipendere anche dalla volontà delle parti.

DISTINZIONE TRA BENI MOBILI E IMMOBILI

Sono mobili tutti i beni che non sono immobili. Sono cioè mobili tutti i beni che possono essere trasferiti da un luogo ad un altro senza che ciò ne alteri la natura o la destinazione.

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi di acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che, naturalmente o artificialmente, è incorporato al suolo.

DISTINZIONE TRA BENI FUNGIBILI E INFUNGIBILI

Sono fungibili i beni appartenenti allo stesso genere che possono essere sostituiti gli uni agli altri.

Sono infungibili i beni specifici che per la loro unicità non possono essere sostituiti ad altri.

APPROFONDIMENTO: Distinzione tra beni mobili e immobili e tra beni fungibili e infungibili

È importante comprendere che nello studio del diritto le classificazioni si propongono non per il gusto di distinguere, ma si propongono soltanto quando a differenti specie corrispondono differenti discipline giuridiche. Non avrebbe senso infatti distinguere i beni mobili dagli immobili se il legislatore non li avesse sottoposti ad una differente disciplina. In particolare mentre per il trasferimento della proprietà dei beni mobili non è richiesto alcun particolare requisito di forma (il trasferimento di beni mobili può essere convenuto anche oralmente o attraverso comportamenti concludenti) per il trasferimento degli immobili è richiesta la forma scritta sotto la particolare specie dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (per il trasferimento degli immobili è richiesto un atto scritto redatto dal notaio, che è un pubblico ufficiale, e trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari).

È facile comprendere che la rilevanza della differenza del valore economico tra i mobili e gli immobili ha indotto il legislatore a regolamentare una differente disciplina.



Infatti il legislatore intende favorire al massimo la circolazione dei beni mobili, tutelando l'affidamento ed il possesso di buona fede, ma assume una posizione più prudente per la circolazione degli immobili, in considerazione del loro rilevante valore.

Per questa ragione alcune categorie di beni mobili di rilevante valore economico, veicoli, imbarcazioni e aeromobili (i c.d. beni mobili registrati) vengono assoggettati alla stessa disciplina degli immobili.

La vendita di questi beni va fatta per atto pubblico e trascritta rispettivamente nel pubblico registro automobilistico, nei registri dei compartimenti marittimi o nel registro aeronautico nazionale.

Allo stesso tempo la distinzione tra beni fungibili ed infungibili è rilevante perché ai sensi dell'art. 1256 c.c. l'obbligazione di trasferire beni infungibili si estingue per impossibilità sopravvenuta della prestazione, mentre quella di trasferire beni fungibili no, perché il genere non si estingue mai.

Infatti se mi fossi obbligato a trasferire un quadro di un pittore famoso che successivamente fosse andato distrutto, il mio obbligo si sarebbe estinto per impossibilità della prestazione non imputabile a mia responsabilità. Ma se mi fossi obbligato a trasferire un certo quantitativo di grano, l'incendio del mio granaio non sarebbe rilevante ed io avrei ancora la possibilità di adempiere al mio obbligo, acquistandolo altrove.



Le pertinenze

Secondo l'art. 817 c.c. sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Salvo patto contrario le pertinenze seguono naturalmente la sorte della cosa principale (compravendita, locazione, premuta ecc.).

Le pertinenze sono caratterizzate da due elementi: **l'elemento oggettivo**, che consiste nella effettiva destinazione di una cosa al servizio o ornamento di un'altra cosa

l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà del proprietario della cosa principale di effettuare la destinazione.

La cosa principale può essere utilizzata anche se privata della pertinenza, esse vanno quindi considerate come degli ornamenti della cosa principale.

Possiamo distinguere tre categorie di pertinenze: pertinenze di immobile a immobile (s. garage rispetto all'appartamento, pozzo rispetto al fondo agricolo), pertinenze di mobile ad immobile (es. scaldabagno, sanitari, carte da parati di un appartamento), pertinenze di mobile a mobile es. gli accessori di un'automobile, impianto satellitare, autoradio.

UNIVERSALITÀ DI FATTO

Le universalità di fatto sono costituite da una pluralità di beni mobili appartenenti a un'unica persona e aventi la stessa destinazione economica (art. 816 c.c.) .
i beni che formano le universalità di fatto sono uniti soltanto idealmente e mantengono la propria individualità, potendo formare oggetto di separati atti di cessione.


Requisiti delle universalità di fatto sono:
1) la pluralità delle cose; 2)
l'appartenenza alla stessa persona; 3)
l'unitaria destinazione economica.
Esempi di universalità di fatto sono il gregge, la biblioteca, la collezione di francobolli.

UNIVERSALITÀ DI DIRITTO

La dottrina ha elaborato la nozione di universalità di diritto che sono costituite da una pluralità di rapporti patrimoniali attivi e passivi, relativi anche a beni immobili , considerati in modo unitario dalla legge.

Esempio di universalità di diritto è costituito dall'azienda.

L'art. 2555 c.c. dispone che l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.



Beni pubblici

I beni dello Stato si dividono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Il demanio a sua volta si divide in demanio necessario e demanio accidentale.

Fanno parte del demanio necessario il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parte del demanio accidentale, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche.

I beni della specie del demanio accidentale, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili (non possono essere venduti) e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti stabiliti dalla legge.

Il patrimonio si divide in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

Appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato le foreste, le miniere, le cave e torbiera e, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico, e artistico da chiunque in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Gli altri beni dello stato che non appartengono ad alcuna delle categorie sopra indicate, costituiscono il patrimonio disponibile.

Tra questi particolare importanza assume il denaro.

FRUTTI

Qualsiasi bene prodotto da altri beni , con o senza l'intervento dell'uomo, si definisce frutto. La disciplina dei frutti è contenuta negli artt. 820 e 821. c.c.

FRUTTI NATURALI

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa che li produce. I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, i terzi ne possono acquistare la proprietà soltanto con la separazione dalla cosa che li ha prodotti.

FRUTTI CIVILI

Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

PATRIMONIO

Il Patrimonio è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno capo ad un soggetto giuridico, che ne è titolare.

A norma dell'art. 2740 c.c. il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Patrimoni separati o autonomi possono essere costituiti soltanto nei casi ammessi dalla legge.

Il Patrimonio

Il Patrimonio è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno capo ad un soggetto giuridico, che ne è titolare. Oltre ai beni economici possono far parte del patrimonio anche crediti (derivanti dalla titolarità di un diritto soggettivo) e debiti (derivanti da un obbligo giuridico).

La nozione assume particolare importanza in tema di responsabilità patrimoniale, infatti a norma dell'art. 2740 c.c. il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Il vincolo posto dall'art. 2740 c.c. limita fortemente la possibilità dei soggetti di imprimere un vincolo di destinazione a uno o più beni, sottraendoli alla funzione di garanzia generica per le obbligazioni, anche future, a cui essi assolvono.

Patrimoni separati o autonomi possono essere costituiti soltanto nei casi ammessi dalla legge.

Il patrimonio separato è costituito da un complesso di beni o di diritti di credito che sono stati destinati ad assolvere ad una determinata funzione e quindi sono stati separati dal patrimonio del soggetto titolare e sottratti alla funzione di garanzia generale per le obbligazioni assunte. Esempi di patrimonio separato sono il fondo patrimoniale, costituito per le esigenze della famiglia e l'eredità giacente, in attesa di accettazione da parte degli eredi.

Il patrimonio autonomo è quello degli enti collettivi privi di personalità giuridica (associazioni non riconosciute e comitati) che godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta. Autonomia patrimoniale imperfetta significa che il patrimonio dell'ente non è separato da quello dei singoli associati e, pertanto, per le obbligazioni sociali rispondono sia l'ente con il patrimonio sociale, sia i singoli associati con il proprio patrimonio personale.

Diapositiva n. 1 - Modulo 1 - U.D. 6 - l'oggetto del rapporto giuridico.

Diapositiva n. 2 - l'oggetto del rapporto giuridico

Diapositiva n. 3 - Caratteri essenziali dei beni

Diapositiva n. 4 - Classificazione dei beni

Diapositiva n. 5 - Approfondimento: classificazione dei beni

Diapositiva n. 6 - Le pertinenze

Diapositiva n. 7 - Le universalità

Diapositiva n. 8 - I beni pubblici

Diapositiva n. 9 - I frutti

Diapositiva n. 10 - Il Patrimonio

Diapositiva n. 11 - Indice U.D. 6